



**Camera di Commercio  
Firenze**

**AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE  
CONTROVERSIE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**OGGETTO: ADESIONE AL PROGRAMMA “ID ON SITE 2023-2024” E AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO AD INFOCAMERE**

**IL DIRIGENTE**

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 10/11/2022, n. 104, con la quale è stata approvata la macrostruttura della Camera di Commercio di Firenze ed è stata attribuita al Segretario Generale la gestione dell’interim dell’Area Sviluppo e competitività delle imprese, fino all’individuazione di una nuova figura dirigenziale;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 24/11/2022, n. 420, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma dell’Ente;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 20/12/2022, n. 466, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

Vista la nota di Infocamere del 27/01/2023 con cui si informano le Camere di Commercio che con decisione del CDA del 26 gennaio u.s., è stato approvato l’avvio del programma “ID ON SITE 2023-24” con alcune novità rispetto agli anni precedenti, prevedendo un contributo economico a carico delle singole Camere a copertura dei costi di gestione del progetto;

Rilevato pertanto che per la realizzazione dell’iniziativa è stato introdotto un incremento alla tariffa prevista per i certificati digitali (CNS e di sottoscrizione) effettuati tramite gli “Onsiter” con relativi costi a carico delle Camere di Commercio che aderiranno al servizio;

Considerato che il listino prezzi di Infocamere prevede una tariffa per il rilascio dei certificati digitali (CNS e sottoscrizione) allo sportello di € 3,50 +iva per certificato, con il nuovo progetto è stato previsto un aumento di € 4,50 + iva a certificato per i dispositivi prodotti dall’ “Onsiter”, ed essendo due i certificati contenuti in ogni smart card o Token rilasciato, l’aumento complessivo è pari a € 9,00 + iva;

Rilevato che i costi da sostenere per tale nuova impostazione risultano coperti con le somme riscosse a titolo di diritto di segreteria dalla Camera; infatti nel 2022, per 1163 dispositivi emessi da

una unità di "Onsiter" si è incassato € 34,745,00 e che l'onere per il 2023 ammonta a € 12.769,00;0;

Rilevato che con tale progetto si garantisce un adeguato presidio territoriale per il rilascio delle identità digitali, in modo da fornire il più ampio supporto alle imprese nella digitalizzazione delle loro attività;

Visto lo statuto della società InfoCamere S.c.p.A., in cui all'art. 4 viene esplicitato che la società consortile per azioni non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio;

Considerato che InfoCamere S.c.p.A. avvalendosi del proprio apparato informatico, può inoltre provvedere a favore dei propri soci allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema e gestisce, inoltre, per conto delle Camere di Commercio servizi consortili obbligatori, indicati nell'art. 2 del regolamento consortile, prestando anche la relativa assistenza tecnica;

Preso atto che InfoCamere S.c.p.A. gestisce da molti anni per conto dell'Ente camerale anche i servizi cosiddetti facoltativi;

Considerato altresì che InfoCamere S.c.p.A. gestisce tali servizi per l'intero sistema camerale;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Codice degli Appalti, e le linee guida ANAC n. 7 del 15 febbraio 2017, di attuazione del medesimo decreto, recanti linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 del Codice degli Appalti, l'affidamento dei Contratti Pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del decreto richiamato, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Ricordato che il Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 ha sottolineato come l'affidamento in house non costituisca ipotesi eccezionale di gestione dei servizi pubblici locali, ma una delle normali forme organizzative degli stessi, frutto di una scelta ampiamente discrezionale che deve essere adeguatamente motivata;

Richiamate le premesse normative ed amministrative per l'affidamento "in house" e nello specifico:

- l'art. 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Codice degli Appalti, che recepisce i presupposti legittimanti definiti dall'articolo 12 della direttiva 20/2014/UE;
- le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 per gli affidamenti "in house" del D.Lgs. 50/2016;

Tenuto conto che le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo congiunto analogo a quello svolto sui loro servizi e richiamato a tal proposito il D. Lgs. 50/2016, art. 5, comma 5 e s.m.i.;

Vista la comunicazione di iscrizione di InfoCamere S.c.p.A. nell'elenco ANAC delle società "in house" con delibera dell'Autorità n. 1042 del 20/11/2018;

Preso atto, in particolare, che il servizio in oggetto, come chiarito nelle "Linee di indirizzo sugli affidamenti in house" di Unioncamere Nazionale, rientra tra i servizi di tipo B: servizi specifici del sistema camerale e/o molto customizzati e/o con alto contenuto funzionale;

Considerato che si tratta di fornitura di servizi che la Camera di Commercio acquisisce dalle società consortili a cui partecipa nell'ambito del sistema camerale, e che pertanto il rapporto che si viene ad instaurare con l'affidataria e le consorziate non ha rilevanza esterna, mancando il presupposto rappresentato da un rapporto di appalto, in quanto discende dalla volontà manifestata dal singolo consorzio di aderire a un servizio consortile che la società consortile può fornire nell'ambito dell'oggetto statutario;

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata e liberamente scaricabile nel sito web camerale [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it) - sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti relativi alle procedure di lavori, opere, servizi e forniture" - "Affidamenti in house";

#### DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ad InfoCamere S.c.p.A. il servizio denominato "ID ON SITE 2023-2024" così come modificato dal nuovo programma di attività, che prevede a carico della Camera di Commercio una tariffa pari a € 9,00 + Iva per ogni dispositivo rilasciato tramite gli "Onsiter", costo interamente coperto dalle relative entrate a titolo di diritti di segreteria;
2. Di stimare in € 13.000,00 gli oneri del progetto per un "Onsiter" part-time;
3. Di individuare la Dott.ssa Sonia Menaldi quale responsabile per l'esecuzione del servizio suddetto, che ne controlla altresì la pubblicazione sul sito web camerale di cui in premessa.

La somma complessiva di € 13.000,00 graverà sul conto 325068 "Oneri vari di funzionamento" budget 2023 (Pren. 85/2023).

CDC: LD02 Rilascio Servizi Digitali, Bollatura

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Brunella Tarli)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO  
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)

